



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI SAVONA**

Piazza Barile 1 – 17100 Savona – Palazzo di Giustizia piano VI -
Tel. 019.83161 - 0198316248 Fax: 019.851645 penale.procura.savona@giustiziacert.it

Prot. n. *1193*/15

Savona, 23 novembre 2015

Ai Colleghi SEDE

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale
Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale
Al Sig. Direttore ARPAL Savona
Rispettive sedi

Ai responsabili delle aliquote Sezione di polizia Giudiziaria
SEDE

Oggetto: Legge 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

Si trasmette la nota relativa all’oggetto con preghiera di darne comunicazione agli eventuali uffici o comandi dipendenti e agli uffici delle specialità presenti nel circondario.

Cordialità.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Ubaldo Pelosi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

Prot. n. 1123 /15

Oggetto: Legge 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

Con la presente si intende porre l’attenzione sulle novità introdotte dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che prevede nuove importanti fattispecie di reato nonché strumenti e procedure per l’estinzione dei reati contravvenzionali.

In particolare con l’introduzione della nuova parte Sesta-bis nel D.lgs. 152/06 “*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*”, viene introdotto il meccanismo procedurale di estinzione del reato previa adempimento delle prescrizioni e tempestivo pagamento della sanzione, mutuando in larga misura la procedura già prevista dal D.Lvo 758/94 in materia di sicurezza ed igiene di lavoro.

Le nuove disposizioni non sono esenti da difficoltà interpretative ed operative; nelle more dei necessari approfondimenti e di future pronunce giurisprudenziali, con la presente direttiva – redatta a seguito di riunione con i magistrati dell’ufficio e con gli addetti alla sezione di polizia giudiziaria specializzata - si intende fornire i primi indirizzi operativi, suscettibili di possibili modifiche ed integrazioni.

1. Ambito di applicazione

L’art. 318 bis del D.Lvo 152/06, introdotto dalla legge 68/15, stabilisce che *“le disposizioni della presente legge si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”*

L’art. 318 octies stabilisce che *“le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte”*

La procedura di cui alla parte sesta bis del D.Lvo 152/06 pertanto trova applicazione:

- a) Solo per le contravvenzioni previste dal D.Lvo 152/06, con esclusione pertanto delle contravvenzioni previste dal codice penale (es. 674 c.p.) o da altre disposizioni di legge.
- b) Fra le contravvenzioni previste dal D.Lvo 152/06, solo quelle punite con la pena dell’ammenda ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

Invero l’art. 318 bis si riferisce in generale alle “ipotesi contravvenzionali”, dunque, all’apparenza, anche alle contravvenzioni punite solo con l’arresto ovvero con l’arresto e l’ammenda. Tuttavia non pare ammissibile la estensione della procedura alle contravvenzioni punite con la pena detentiva sola o congiunta con l’ammenda per le seguenti ragioni:

- Non esiste nell'ordinamento una norma che consenta l'oblazione nel caso di pene detentive non alternative (cfr. art. 162 bis c.p.; art. 19 D.Lvo 758/94)
 - L'art. 318 quater c. 2 consente l'estinzione in via amministrativa con il pagamento di "una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione"; ciò esclude la applicazione per le contravvenzioni punite solo con l'arresto; sarebbe irragionevole negare la applicazione dell'estinzione nel caso di contravvenzioni punite "solo" con l'arresto, ed ammetterla invece per le contravvenzioni punite con l'arresto "ed anche" con l'ammenda;
 - L'art. 2 lett. C L. 96/10 (comunitaria 2009) stabilisce il criterio generale di prevedere la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena congiunta per le infrazioni che "recano un danno di particolare gravità", cui dunque non si applica l'istituto (vedi punto che segue)
- c) Solo per le contravvenzioni che "non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". Tale ultima definizione è indubbiamente ambigua, e va finora evidenziato che la valutazione circa l'esistenza, o meno, del danno deve essere effettuata dall'organo accertatore in relazione alla situazione specifica, anche previa contatto con l'organo inquirente. Possono tuttavia indicarsi alcune indicazioni di massima:
- L'art. 300 definisce "danno ambientale" qualsiasi "deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"; termini analoghi utilizzano gli artt. 452 bis e 452 quater nella descrizione delle fattispecie delittuose ivi disciplinate. Ulteriori norme in materia ¹ e pronunce della S.C. ² fanno riferimento al concetto di deterioramento e danno;
 - Da tale quadro normativo può concludersi che il concetto di danno è integrato nel caso di deterioramento irreversibile, ovvero reversibile ma di dimensioni chiaramente evidenti ("significativo") ed oggettivamente quantificabile ("misurabile"); un fenomeno di rilevanti proporzioni, tale da determinare una alterazione irreversibile o comunque particolarmente significativa dell'ambiente.
 - Ove la situazione non presenti tali caratteristiche e sia tale da consentire, secondo la valutazione dell'accertatore, il ripristino dello stato dei luoghi mediante la prescrizione, deve essere avviata la procedura in esame. In altri termini, può essere data l'indicazione di massima secondo cui *ove gli effetti dell'illecito possano essere rimossi mediante la regolarizzazione imposta al trasgressore e nei termini previsti dall'art. 318 ter, deve essere applicata la procedura di cui agli artt. 318 bis e ss.*
- d) Quanto all'aspetto temporale, la procedura in esame va applicata ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ossia dopo il 29.05.15. Pertanto, ove il fatto sia stato compiuto in precedenza, ma la notizia di reato sia stata iscritta successivamente a tale data, si applica la disciplina di cui agli artt. 318 bis ss.

In conclusione: la disciplina della parte sesta bis si applica alle fattispecie contravvenzionali disciplinate dal D.Lvo 152/06 punite con l'ammenda sola o alternativa all'arresto, che non abbiano cagionato danno o pericolo di danno nei termini descritti e i cui effetti possano essere rimossi mediante l'ottemperanza alle prescrizioni, purché iscritte nel registro delle notizie di reato in data successiva al 29.05.15

¹ Cfr. art. 18, c. 1 L. 349/86 Istituzione del Ministero dell'ambiente; Art. 2 c. 2 della Dir 2004/35/CE Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; art. 5 lett. i-ter) del D.lgs. 152/06, definizione di "inquinamento"

² Per tutte Cass. Sez. IV n. 9343/10

2. Organi competenti, adempimenti procedurali e contenuto delle prescrizioni

- a) L'art. 20 D.Lvo 758/94 in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro attribuisce la competenza ad impartire le prescrizioni unicamente all'*organo di vigilanza nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria*', cui debbono essere trasmesse le notizie di reato pervenute al pubblico ministero da altra fonte (art. 22).

L'art. 318 ter amplia invece la competenza, attribuendola, oltre all'*organo di vigilanza*, più in generale alla "*polizia giudiziaria*".

Dunque tutti coloro che siano in possesso della qualifica di polizia giudiziaria – anche gli agenti, poiché la norma non limita la competenza agli ufficiali – sono investiti dei poteri – doveri in materia.

- b) Il contenuto della prescrizione è il più vario, e deve avere quale oggetto tutto ciò che è necessario per far cessare la condotta o comunque eliminarne le conseguenze dannose. Potrà avere anche contenuto interdittivo, ovvero imporre, nei termini fissati, ed eventualmente prorogati, la cessazione in tutto o in parte della attività (art. 318 c. 3)

Nel caso in cui il trasgressore abbia già cessato la condotta, ovvero abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge prima dell'imposizione della prescrizione, l'organo accertatore non imporrà prescrizioni; tuttavia il contravventore dovrà comunque essere ammesso alla procedura di estinzione, avendo anticipato l'adempimento degli obblighi e avendo pertanto diritto ad ottenere gli effetti favorevoli dell'adempimento.

- c) Ove la fattispecie rientri nel campo di applicazione dell'istituto, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria *devono obbligatoriamente* avviare la procedura prevista dagli artt. 318 bis e ss.

Lo impongono:

- la lettera della legge ("impartisce");
- la finalità complessiva dell'intervento normativo;
- il fatto che si tratti di norma "di favore" per l'indagato, che viene in tal modo ammesso a procedura estintiva del reato;
- la previsione dell'art. 318 sexies, che stabilisce in tali casi la sospensione obbligatoria del procedimento penale: in difetto dell'avvio della procedura l'azione penale potrebbe considerarsi improcedibile.

In conclusione: ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 318 bis e ss., l'organo di vigilanza dovrà obbligatoriamente impartire le prescrizioni ed avviare la procedura estintiva.

Qualora l'organo accertatore o la polizia giudiziaria accertino una fattispecie contravvenzionale e non ritengano di avviare la più volte richiamata procedura, devono pertanto espressamente motivare la scelta ed indicarne le ragioni.

- d) L'art. 318 ter stabilisce che la prescrizione sia "*asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata*".

- La ragione di tale previsione risiede nel fatto che, come si è visto sopra, la norma amplia la platea degli organi competenti ad impartire la prescrizione, estendendola anche ad organi privi di competenze specifiche;
- si ritiene opportuno attenersi alla interpretazione letterale della disposizione, che non pare lasciare margine di discrezionalità: la prescrizione dell'organo accertatore o della polizia giudiziaria non specializzata dovrà pertanto essere sempre asseverata. Il requisito della asseverazione potrebbe infatti essere considerato elemento indispensabile per la legittimità dell'atto, e la sua mancanza potrebbe essere motivo

di reclamo. E' evidente che, nei casi più semplici, tale asseverazione si limiterà ad una presa d'atto e convalida delle scelte.

- L'asseverazione consiste nella verifica e convalida tecnica delle prescrizioni impartite, ovvero una verifica di corrispondenza con le norme tecniche del settore e di coerenza con le finalità del provvedimento. L'ente competente al rilascio della asseverazione è individuato principalmente nell'ARPAL, ma non può essere escluso, in relazione a settori particolari, la competenza di altro ente (es. Comune ovvero Provincia quale organo specificamente deputato dalla legge al rilascio della autorizzazione ed al controllo).

e) La prescrizione deve essere notificata al contravventore e al legale rappresentante dell'ente, da individuare mediante visura camerale.

Una volta impartita la prescrizione, l'organo accertatore deve riferire la notizia di reato al pubblico ministero, a norma dell'art. 347 c.p.p., allegando copia della notifica della prescrizione. Non potrà mai avvenire il contrario: sarebbe erroneo riferire la notizia di reato prima della prescrizione.

Si ricorda, a questo proposito, che è indispensabile procedere comunque alla identificazione della persona a cui carico si procede, a norma dell'art. 349 c.p.p., e invitare il contravventore ad eleggere domicilio, a norma dell'art. 161 c.p.p.

Ove il contravventore sia di nazionalità straniera, deve altresì darsi atto della conoscenza, o meno, della lingua italiana.

3. Verifica dell'adempimento e regolarizzazione

A norma dell'art. 318 quater l'organo accertatore, verificata la tempestiva eliminazione della violazione, ammette il contravventore al pagamento "*in sede amministrativa*". Il pagamento verrà eseguito all'accertatore delle violazioni, salvo successiva destinazione finale all'ente competente.

All'esito, l'ente accertatore dovrà trasmettere comunicazione dell'avvenuto adempimento, allegando prova del pagamento della sanzione.

Si ricorda che, con la comunicazione della notizia di reato, presso la Procura della Repubblica è già iscritto procedimento a carico del contravventore, a norma dell'art. 318 c. 4; è pertanto indispensabile negli atti successivi fare riferimento alla precedente CNR, specificando che si tratta di "seguito" della notizia di reato ed indicando il nominativo dell'indagato e i riferimenti necessari.

4. Casistica minima

Senza alcuna pretesa di completezza, e a mero titolo esemplificativo, possono essere esaminati alcuni casi ai quali applicare i principi esposti.

- Apertura di nuovi scarichi ex art. 137 c. 1: non necessariamente tale condotta determina "danno" secondo la descrizione offerta. Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, doverosamente verranno impartite le necessarie prescrizioni. Non potranno essere impartite le prescrizioni, e si procederà secondo le vie ordinarie, nei casi di cui all'art. 137 c. 2, perché punito con la pena dell'arresto. La riparazione del danno, in ogni caso, rileva ai fini dell'attenuante ex art. 140.
- Attività di gestioni di rifiuti non autorizzata ex art. 256: la procedura dovrà trovare applicazione nel caso di rifiuti non pericolosi; non invece nel caso di rifiuti pericolosi, per i quali è prevista la pena dell'ammenda congiuntamente all'arresto, né nel caso di discarica (256 c. 3), per le stesse ragioni
- Violazione dei valori limite ex art. 279 c. 2: tale violazione non implica, di per se', il "danno alle risorse ambientali"; trattandosi di ipotesi punita con pena alternativa, dovranno essere imposte le prescrizioni finalizzate al rientro nei valori limite, ed avviare la procedura per l'estinzione.

5. Responsabilità dell'ente (D.Lvo 231/01)

Come è noto, a norma dell'art. 25 undecies D.Lvo 231/01 è prevista per alcuni reati ambientali è prevista, oltre che la responsabilità personale dell'autore del reato, anche quella dell'ente "nel cui interesse o a vantaggio del quale" l'autore abbia agito.

Non è ovviamente questa la sede per addentrarsi nelle problematiche connesse alla applicazione di tale istituto.

Va solo evidenziato che la nuova disciplina della parte sesta bis del D.Lvo 152/06 non prevede, per un evidente difetto di coordinamento, la sospensione del procedimento nei confronti della società.

La notizia di reato dovrà pertanto segnalare la eventuale responsabilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, con la indicazione delle generalità del rappresentante legale dell'ente al momento del controllo e al momento della commissione del fatto, e con ogni ulteriore elemento indispensabile per accertare la relativa responsabilità secondo quanto previsto dal D.Lvo 231/01.

Savona, 23 novembre 2015

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Ubaldo Pelosi

